#### STATUTO

## ASSOCIAZIONE VULVODINIA E NEUROPATIA DEL PUDENDO ENTE DEL TERZO SETTORE

### Articolo 1 (Denominazione)

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 è costituita l'associazione denominata "Associazione Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo - Ente del Terzo Settore", o in forma abbreviata "Associazione Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo - ETS". Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere anche utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

L'Associazione è priva di scopo di lucro, apartitica ed è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 dal presente Statuto, nonché da ogni altra norma di legge applicabile.

L'associazione ha durata indeterminata. L'associazione ha sede nel Comune di Milano.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali comunque denominate.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### Articolo 2 (Scopi e Finalità)

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione, in particolare, si prefigge di promuovere e diffondere, tramite la realizzazione di manifestazioni, eventi, concorsi, conferenze a tema, e la partecipazione a progetti e reti di carattere nazionale ed internazionale, la corretta informazione in relazione a vulvodinia, neuropatia del pudendo e dolore pelvico, al fine di favorire la miglior qualità di vita possibile in tutte le fasi della malattia, valorizzando la dignità della persona malata e dei suoi familiari. L'associazione si occupa anche di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, il personale sanitario e la classe politica sull'importanza di tali patologie, portando avanti anche attività e campagne di advocacy politica a livello europeo e a tutti i livelli amministrativi italiani (nazionali, regionali e comunali) al fine di ottenere il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo nei Livelli Essenziali di Assistenza.

L'associazione, inoltre, mira a realizzare attività di progettazione, ricerca, formazione, e documentazione sul management, l'economia e le politiche medico-scientifico-sanitarie in

relazione alle patologie predette, che contribuiscano alla creazione di una nuova cultura medico-scientifica e nuovi linguaggi ad essa associati che riconoscano le due patologie ad oggi ancora misconosciute, nonché a supportare campagne di comunicazione degli istituti e dei luoghi della cultura medico-scientifica che siano destinate alla divulgazione di saperi medico scientifici, anche di particolare interesse sociale, legati al contrasto, alla cura e alla prevenzione di vulvodinia, neuropatia del pudendo e dolore pelvico.

A tal fine l'associazione intende anche ideare, gestire, promuovere, realizzare ed implementare progetti per accedere ai finanziamenti nazionali, europei e internazionali.

L'associazione si prefigge, altresì, di realizzare attività di formazione e professionalizzazione di operatori del settore sanitario e di pubblicare testi, documenti, periodici o giornali di divulgazione scientifica, attraverso canali di comunicazione tradizionali e non, con il proposito di diffondere e approfondire le attività di ricerca e le tematiche sociali in relazione a vulvodinia, neuropatia del pudendo e dolore pelvico.

## Articolo 3 (Attività di interesse generale, attività collegate e attività diverse)

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo, e per la realizzazione di tali attività, opera mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale previste nell'art. 5 del d.lgs 117/2017, ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.

Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
  53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (lett. i) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- d. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. u) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017);
- e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di Interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. w) articolo 5 del D. Lgs. 117/2017).



Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività e di quelle alle stesse connesse, potrà, tra l'altro:

- a. avvalersi di lavoratori e dipendenti e di volontari, ai sensi della normativa applicabile;
- b. svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e il pubblico;
- effettuare attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica attraverso attività editoriali, periodici, conferenze, incontri, seminari, mostre, eventi, sponsorizzazioni e mediante ogni forma utile di comunicazione;
- negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di atto, accordo, contratto o convenzione, anche trascrivibili nei pubblici registri, con associazioni ed enti con o senza scopo di lucro, con istituzioni, con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- aderire a e/o instaurare ogni forma di rapporto e collaborazione con consorzi, associazioni,
  Fondazioni, enti pubblici e/o privati aventi fine od oggetto analogo a quello dell'Associazione;
- f. porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, di assunzione di prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato, potrà avere in proprietà, in gestione, o dare in locazione beni immobili o mobile;
- g. intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di realizzare e promuovere le finalità e le attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla legge, nonché attività diverse nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

# Articolo 4 (Patrimonio e Entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti in proprietà al momento della sua costituzione e da tutti i beni che diverranno di proprietà dell'associazione e che saranno destinati ad incremento di patrimonio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. acquisiti di beni mobili ed immobili effettuati dall'Associazione destinati con deliberazione del Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- erogazioni, lasciti e donazioni di associati o di soggetti terzi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e destinati ad incremento di patrimonio con delibera del Consiglio direttivo.



Le entrate dell'associazione sono rappresentate da:

- a. redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- b. quote Associative eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c. contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, di istituti di credito, dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi internazionali di Enti e di Istituzioni pubbliche, ove non destinati ad incremento del patrimonio;
- d. elargizioni, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- e. proventi, comunque denominati, derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, attività, corsi e in generale dall'attività istituzionale dell'associazione:
- f. proventi di marginali attività diverse eventualmente esercitate;
- g. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto in ogni caso obbligo di destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

#### Articolo 5 (Bilancio e Contabilità)

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione, o sussistano particolari esigenze contingenti e straordinarie, tale termine può essere prorogato, previa motivata delibera del Consiglio Direttivo, di ulteriori due mesi.

Ove ricorrano i presupposti di legge o ove lo si riterrà necessario verrà redatto il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

In ogni caso devono essere tenuti i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017.

#### Articolo 6 (Associati)

Sono membri dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della stessa, nonché coloro che, ai sensi di legge e del presente Statuto, sono ammessi a parteciparvi, previa delibera del Consiglio Direttivo, come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Coloro che vogliano assumere la qualifica di associato devono farne richiesta scritta, recante la dichiarazione di condividere le finalità, i valori e i metodi dell'Associazione, nonché l'impegno ad accettarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti e la normativa di settore applicabile, da trasmettere al Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti associati devono condividere valori etici, metodi di lavoro e scopi dell'associazione, e devono poter dedicare un impegno attivo alle attività e iniziative associative, possedere competenze specifiche su vulvodinia, neuropatia del pudendo e dolore pelvico e devono essere in grado di contribuire attivamente alla causa comune attraverso le proprie competenze mediche, scientifiche, comunicative, amministrative, manageriali o politiche.

Possono fare richiesta di associarsi alla "Associazione Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo - ETS" anche altre associazioni, fondazioni o enti, purché abbiano finalità analoghe a quelle dell'associazione, o che si occupino di vulvodinia, neuropatia del pudendo o di dolore pelvico, o che svolgano attività di ricerca, formazione, sensibilizzazione e/o supporto di vario tipo a pazienti affetti dalle patologie predette.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare a maggioranza dei propri componenti l'accettazione o il respingimento delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati entro 90 giorni dal loro ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine non viene comunicata alcuna deliberazione al soggetto che ha presentato la domanda, lo stesso può chiedere che sul punto si pronunci l'assemblea alla prima riunione utile.

L'Associazione respinge la domanda qualora questa sia presentata da soggetti che non condividano i principi ispiratori, gli scopi, i valori e i metodi dell'Associazione o che non possiedano i requisiti di cui ai precedenti commi.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e avverso la stessa il soggetto che l'ha presentata può, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego, proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sul punto alla prima riunione utile.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di associazione annuale eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche, prendono parte alle attività dell'Associazione per mezzo del rispettivo rappresentante legale o, alternativamente, da un soggetto da questi appositamente delegato. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte.

## Articolo 7 (Diritti e obblighi degli Associati)

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri derivanti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Ciascun Associato, iscritto nel registro degli Associati, ha diritto di voto nell'Assemblea degli Associati per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi dell'Associazione e in relazione a tutte le materie di competenza dell'Assemblea. Agli Associati minori di età viene garantito l'esercizio del diritto di voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale.

#### Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare e votare nell'Assemblea degli Associati, se in regola con il pagamento della quota Associativa per l'anno corrente;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi promossi dall'Associazione, nei termini e con le modalità da questa stabilite;
- di prendere visione dei libri sociali, previa motivata richiesta.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota Associativa annua eventualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

La quota non è trasferibile, rivalutabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato, né ripetibile dagli aventi causa degli Associati.

Oltre che al pagamento della quota associativa nei termini indicati dal Consiglio direttivo, gli Associati sono obbligati altresì:

- a osservare e condividere le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a sostenere le attività promosse dall'Associazione e collaborare con le componenti della stessa.

## Articolo 8 (Perdita della qualifica di associato)

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a. per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo tramite posta elettronica. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato. In particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa annuale per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
- per morosità derivante dal mancato versamento della quota Associativa per l'anno sociale, previa espressa richiesta di versamento comunicata dal Consiglio Direttivo, che nella medesima comunicazione indica anche il termine ultimo per tale adempimento. L'associato che non corrisponda la quota in tale termine decade automaticamente dalla qualifica di associato, senza necessità di ulteriore comunicazione;
- c. per esclusione, deliberata con le modalità indicate dal presente Statuto, dovuta al mancato rispetto delle disposizioni Statutarie, dei regolamenti approvati o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, o per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, per indegnità, per aver commesso azioni pregiudizievoli degli scopi o del patrimonio dell'Associazione o per qualsiasi altro grave inadempimento del rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di associato;



d. per decesso, o, nel caso di persona giuridica associata, per fallimento, sottoposizione a procedura concordataria, messa in liquidazione o comunque in ogni caso di estinzione della persona giuridica associata, a qualsiasi titolo intervenuta.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. La delibera di esclusione va comunicata all'associato escluso tramite posta elettronica, ed ha effetto dal ricevimento della stessa da parte dell'associato escluso.

L'associato ha diritto di proporre ricorso avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento, all'Assemblea degli Associati che delibera sul ricorso alla prima riunione utile.

Coloro che abbiano a qualsiasi titolo cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi o le quote associative versate e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## Articolo 9 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo il Revisore legale dei Conti, ove costituiti.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## Articolo 10 (Assemblea degli Associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli Associati e si terrà in linea di principio sempre in modalità telematica, con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; l'Assemblea è comunque convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica, da recapitarsi ai singoli Associati, a tutti i Consiglieri e a tutti i membri degli organi sociali, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di prima convocazione (nel caso di urgenza l'avviso potrà essere spedito almeno 5 giorni prima).

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e delle modalità di svolgimento dell'Assemblea.



La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli Associati oppure dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti, ove nominati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere inoltrato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

Possono intervenire e votare in Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti nel registro degli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano decaduti dalla qualifica in seguito a recesso o pronuncia di esclusione.

Ogni associato ha diritto a un voto. Il diritto di voto degli Associati minori di età viene garantito a mezzo degli esercentì la responsabilità genitoriale. Ciascun associato, può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ogni associato può ricevere un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in subordine, da un Presidente appositamente eletto per l'Assemblea.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina un Segretario che lo coadiuvi nello svolgimento delle attività assembleari.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a votare e ad intervenire di coloro che vi partecipano, la regolarità di eventuali deleghe, dirige lo svolgimento dell'adunanza ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, ove non diversamente previsto dal presente statuto.

Le deliberazioni, pertanto, sono prese, in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

### L'Assemblea delibera in ordine a:

- a. indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- indicazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e nomina e revoca degli stessi;
- nomina e revoca, ove lo si ritenga opportuno o obbligatorio per legge, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
- d. approvazione del bilancio consuntivo e, ove redatto, del bilancio sociale;
- responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- non ammissione o esclusione degli Associati nel casi previsti dal presente statuto;



- g. l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno su cui si ritenga opportuno deliberare;
- h. modificazioni dello Statuto;
- i. scioglimento dell'Associazione;
- provvedimenti di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione;
- approvazione degli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in ogni caso delibera in relazione a tutti gli argomenti sottoposti alla stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'assemblea verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto da Presidente e Segretario.

L'Assemblea si svolge in modalità telematica, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. È necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c. sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 11 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea degli Associati; esso è composto da un minimo di sette ad un massimo di diciannove componenti. In ogni caso il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti.

Il Consiglio resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti senza interruzione tra un mandato ed il successivo.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora risultino assenti ingiustificati per due

volte consecutive, ferma la possibilità di revoca degli stessi da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

Qualora, per dimissioni, revoca, decadenza o per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In tal caso i Consiglieri rimanenti provvedono al solo disbrigo degli affari urgenti e convocano nel più breve tempo possibile l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora non residuassero più membri del Consiglio direttivo, alla convocazione di cui al comma precedente può provvedere qualsiasi associato.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti Tesoriere, Vicepresidente e Presidente.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire specifiche funzioni, attribuire altri speciali incarichi amministrativi e/o tecnici, a singoli membri del Consiglio stesso, o anche a terzi.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- segue l'attuazione dei programmi dell'associazione nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive decise dall'assemblea;
- accetta, con beneficio d'inventario, lasciti, eredità, legati e donazioni;
- nomina, tra i consiglieri nominati dall'assemblea, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere dell'associazione;
- d. elabora i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in ordine all'accettazione delle istanze di ammissione degli aspiranti Associati ed in merito all'esclusione degli stessi ai sensi di quanto stabilito dal presente Statuto;
- f. determina l'istituzione e l'ammontare delle quote associative;
- g. autorizza il Presidente a resistere in giudizio per la difesa e la tutela dell'Associazione nonché a nominare procuratori legali ed avvocati;
- ratifica, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo assunti dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale necessario per la gestione dell'Associazione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- j. ha facoltà di emettere regolamenti interni necessari allo svolgimento delle attività dell'associazione e per il funzionamento della stessa;
- k. svolge ogni altro compito di sua competenza ai sensì del presente Statuto e della Normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



In ogni caso il Consiglio si deve riunire almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, oltre ai Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominati. Il Consiglio direttivo si terrà in linea di principio sempre in modalità telematica, con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta per iscritto, anche per mezzo telematico, con comunicazione recapitata agli interessati almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere e la data e l'orario della riunione, l'ordine del giorno da discutere e, se del caso, le modalità di svolgimento dell'adunanza.

Nei casi urgenti la convocazione può essere recapitata con mezzi adeguati almeno tre giorni prima della riunione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Tesoriere o, in ulteriore subordine, da un Consigliere appositamente indicato dai presenti per presiedere l'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in modalità telematica, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. È necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi consiliari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### Articolo 12 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri nominati dall'assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo medesimo.

Con le stesse modalità sono nominati anche il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Presidente svolge un ruolo generale di impulso al perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività dell'associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del Giorno.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità Amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; egli può conferire sia a associati che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione disponibile.

Il Presidente cura la tenuta del libro Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di assenza o di temporaneo impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

In caso dimissioni o impedimento permanente il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo con le modalità previste dall'articolo precedente per procedere all'integrazione dello stesso, nonché alla nomina del nuovo Presidente.

Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

# Articolo. 13 (Comitato Scientifico)

- Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico di carattere consultivo, il cui Presidente viene individuato tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo e da questo nominato.
- Gli altri membri del Comitato Scientifico sono nominati con delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, e devono essere personalità di riconosciuta esperienza in ambito culturale e/o sanitario e/o scientifico e/o economico, comprovata da adeguati titoli accademici relativi ai settori di intervento e alle attività svolte dalla Associazione.
- 3. Il Comitato Scientifico, ove richiesto dal Consiglio direttivo o dall'assemblea, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte, formula proposte e pareri non vincolanti in ordine al perseguimento degli scopi della Associazione e alla adeguatezza delle singole attività che questa intende porre in essere.
- I membri del Comitato Scientifico si riuniscono ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o l'Assemblea lo ritenga opportuno, su convocazione del Presidente.

#### Articolo 14 (Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Tesoriere che cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità e dei libri contabili dell'Associazione.

Egli predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica un esercizio, è rieleggibile, e decade dal suo ruolo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio

# Articolo 15 (Organo di Controllo e attività di revisione Legale dei Conti)

L'Associazione, ove ricorrano i requisiti di legge o venga ritenuto opportuno, provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato, ed è rinnovabile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo svolge anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo dell'Associazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato, ed è rinnovabile.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

La composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo verranno determinate con apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Controllo medesimo ed approvato dall'Assemblea.

L'organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze.

## Articolo 16 (Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione)

Le proposte di modifica all'atto costitutivo o allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati.

Per deliberare modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e senza scopo di lucro, o, comunque, viene destinato a fini di pubblica utilità secondo i criteri deliberati dall'Assemblea, che provvederà anche alla nomina di un liquidatore.

#### Articolo 17 (Disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Slvi Carabelli